

Codice A1906A

D.D. 27 luglio 2026, n. 335

L.r. 23/2016 e D.lgs 42/2004 - proroga dei termini di scadenza dell'autorizzazione alla coltivazione del giacimento di ghiaia e sabbia autorizzato con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 438/A1906A/2021 in località Tetti Faule Po Morto dei Comuni di Carignano e Carmagnola. Proponente Società Heidelberg Materials Italia Calcestruzzi S.p.A.



ATTO DD 335/A1906A/2026

DEL 27/07/2026

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A19000- COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE
A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere**

OGGETTO: L.r. 23/2016 e D.lgs 42/2004 – proroga dei termini di scadenza dell'autorizzazione alla coltivazione del giacimento di ghiaia e sabbia autorizzato con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 438/A1906A/2021 in località Tetti Faule Po Morto dei Comuni di Carignano e Carmagnola. Proponente Società Heidelberg Materials Italia Calcestruzzi S.p.A.

Premesso che:

con nota prot.16161 del 18/12/2025 il legale rappresentante della società Heidelberg Materials Italia Calcestruzzi S.p.A. Sig. LEMBO MARIO, ha presentato alla Regione Piemonte, Direzione Competitività del sistema regionale, Settore Polizia mineraria, cave e miniere, ai sensi della l.r. 23/2016, istanza di proroga dell'autorizzazione alla coltivazione del giacimento di sabbia e ghiaia della cava sita in Loc. Tetti Faule Po Morto dei Comuni di Carignano e Carmagnola di cui alla determinazione dirigenziale 438/A1906A/2021;

come dichiarato dal proponente la presente richiesta di proroga riguarda le attività relative al quinquennio 2021-2025 del progetto di sistemazione definitiva di subambito dell'ambito 13 del Piano d'area del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po. Tali attività sono state autorizzate con DD 438/A1906A/2021 del 15/11/2021 dal settore A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere della Regione Piemonte, con scadenza al 07/04/2026. La proroga riguarda quindi la semplice estensione temporale senza variazione alcuna dell'attuazione esecutiva delle previsioni del I e II quinquennio del progetto generale autorizzate come sopra citato, e viene richiesta secondo quanto previsto dalla L.R. 17/11/2016 n. 23 art. 19 comma 5 e dal D.P.G.R. del 02/10/2017 n.11/R. L'estensione viene richiesta per un periodo uguale alla metà della durata dell'autorizzazione quinquennale rilasciata nel 2021 sopra citata, ai sensi della L.R. 23/2016, cioè per 2 anni e 6 mesi, con scadenza quindi in data 07 Ottobre 2028;

il progetto generale del 2009 era inizialmente di durata ventennale e con attuazione inizialmente

prevista in quattro fasi quinquennali. Tale scadenza ventennale è stata poi prolungata di 5 anni con la DGR 33-6479 del 7.10.2013, e fino al termine effettivo degli interventi con la DGR 2020 05-25 num 7268. Le due DGR prendono atto del rallentamento dell'attività estrattiva, dato il prolungarsi del periodo di crisi economica, e modificano di conseguenza l'art. 5 dello schema di convenzione (e quindi delle convenzioni attuative, con i comuni) in ordine sia ai tempi di realizzazione del progetto che ai tempi di cessione delle aree ed al pagamento degli oneri relativi al diritto di escavazione, tenendo conto dell'ulteriore periodo di efficacia dell'attuazione del progetto. Quindi, in conformità all'articolo 43, comma 7 della l.r. 23/2016, il testo dell'articolo 5 dello schema di convenzione di cui alla DGR n. 61-17087 del 3 marzo 1997 e s.m.i., è stato sostituito con il seguente testo: “art. 5 – Qualora il progetto complessivo di coltivazione e di sistemazione finale dell'area non possa essere ultimato, a causa di comprovati e verificati impedimenti, i termini previsti dal progetto potranno essere prorogati in attuazione dell'articolo 43, comma 7 della l.r. 23/2016. Conseguentemente gli effetti stabiliti dalle convenzioni in atto alla data di entrata in vigore della l.r. 23/2016 potranno essere prorogati per pari tempo. La presente norma si applica esclusivamente agli interventi che non prevedono modifiche delle prescrizioni attuative e delle previsioni progettuali oggetto di convenzione in corso alla data di entrata in vigore della l.r.23/2016. La presente richiesta di proroga tiene conto del perdurare della situazione di crisi in atto nel settore;

ai fini del PRAE approvato con Deliberazione del Consiglio 30 Settembre 2025 , n. 122 – 20649, l'area in progetto è compresa all'interno del Polo individuato dalla scheda n. TO 1076;

il sito è compreso entro il “Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po” ex l.r. 29 giugno 2009, n. 19 ed il progetto è stato preliminarmente individuato e promosso, ai sensi dell'art. 3.10 delle Norme del Piano d'Area, dall'allora Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della fascia fluviale del Po-tratto torinese” con Del. del Consiglio Direttivo n. 10 del 6 giugno 2006;

considerato che:

la D.G.R n. 57-10036 del 10 novembre 2008 con la quale la Regione Piemonte ha espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale e valutazione positiva in merito all'incidenza nei confronti dei SIC/ZPS “Po Morto di Carignano” (codice IT110025), relativamente del progetto ventennale di coltivazione mineraria e di riqualificazione ambientale e recupero naturalistico, operativamente gestito dalla Società SO.RI.TE. S.r.l.;

la D.G.R. n. 15-12957 del 30 dicembre 2009, ha recepito ulteriori misure di mitigazione ambientale proposte;

con determina dirigenziale n. 195 del 18 maggio 2011 del Settore Pianificazione e verifica attività estrattive la Società SO.RI.TE. S.r.l. è stata autorizzata ai sensi della l.r. 22 novembre 1978 n. 69, alla realizzazione degli interventi previsti per il primo quinquennio del progetto: interventi edilizi, di qualificazione ambientale ed attività estrattive ad esso connesse” per cinque anni fino al 18 maggio 2016;

con Decreto n. 37 del 30 giugno 2015, l'Ente di Gestione delle aree protette del Po e della Collina torinese ha delegato “la Società SO.RI.TE. all'esecuzione degli interventi di conservazione della popolazione di Rana Latastei nell'area demaniale dell'ex alveo Lanca del Po Morto in Comune di Carignano”, a seguito della sottoscrizione da parte dell'Ente Parco del disciplinare di concessione demaniale. Pertanto, si è avviato lo specifico programma mirato a formare habitat e siti riproduttivi idonei alla Rana Latastei;

con determina dirigenziale n. 598 del 23 settembre 2015 della Regione Piemonte, direzione Competitività, settore Polizia mineraria, cave e miniere, con la quale è stato autorizzato il subingresso nella titolarità della cava e delle autorizzazioni ad essa connesse da parte di ESA Monviso S.p.A., in seguito assorbita da Heidelberg Materials Italia Calcestruzzi S.p.A.;

con determina dirigenziale n. 519 del 13 settembre 2016 della Regione Piemonte, direzione Competitività, settore Polizia mineraria, cave e miniere, con la quale è stata rinnovata l'autorizzazione fino al 18 maggio 2021 ai sensi della l.r. 69/78;

con Delibera di Giunta comunale di Carignano n° 143 del 03/08/2017 il Comune si è fatto promotore, per l'area di Madonna del Gerbido, di una proposta progettuale di sistemazione fruttiva dell'area che prevedesse, in luogo della ristrutturazione di alcune parti di edificio e della creazione di aree per manifestazioni, la localizzazione di una pista di atletica leggera a basso impatto ambientale. La modifica progettuale sopra descritta ha richiesto una procedura di valutazione preliminare di assoggettabilità ai sensi dell'art. 6 c. 9 del D.lgs. 152/2006, terminata con esclusione dalla procedura di VIA. Per gli interventi riguardanti le demolizioni sono stati richiesti ed ottenuti tutti i necessari permessi edilizi e paesaggistici al Comune di Carignano, con le relative chiusure lavori nel luglio 2020;

è stata stipulata la convenzione, con atto registrato al n. 14214 del 29 luglio 2014, tra l'allora Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della fascia fluviale del Po e della collina torinese", i Comuni di Carignano e Carmagnola e le Società SO.RI.TE. S.r.l. e Calcestruzzi S.p.A., conformemente al testo allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 33-2797 del 17 aprile 2001 così come aggiornato dalla D.G.R. 33 6479 del 7 ottobre 2013 e secondo quanto previsto dall'art. 3.10 delle "Norme di Attuazione" del Piano d'Area del "Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 982-4328 dell'8 marzo 1995;

con D.G.R. 2-1321 del 8 maggio 2020 la Regione Piemonte ha modificato lo schema di convenzione approvato con precedente D.G.R. n. 61-17087 del 3 marzo 1997, allineandone il contenuto a quanto previsto dall'articolo 43 comma 7 della l.r. 23/2016 nel quale si prevede che: "Le prescrizioni attuative e le previsioni progettuali oggetto di convenzione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relative alle cave situate in aree protette a gestione regionale e nelle relative aree contigue, o in zone naturali di salvaguardia di cui alla l.r. 19/2009, restano valide ed efficaci fino al completamento dell'intervento realizzato nella sua globalità";

con DD 438/A1906A/2021 A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere del 15/11/2021 è stata rinnovata l'autorizzazione alla coltivazione del giacimento di sabbia e ghiaia della cava sita in Loc. Tetti Faule Po Morto dei Comuni di Carignano e Carmagnola - proponente Società Heidelberg Materials Italia Calcestruzzi S.p.A. fino al 07.04.2026;

come già verificato dalla Commissione nel Giugno 2023, al limite ovest dell'Area Gay è avvenuta l'apertura di un varco sull'argine verso il Po. Le cause che hanno provocato l'apertura del varco non sono ad oggi note e si presume che possa trattarsi di un principio di sifonamento che ha poi determinato una progressiva fusione dell'argine, il cui materiale costitutivo è essenzialmente sabbie e limi. È stata inviata ad AIPO, come richiesto, una specifica proposta progettuale per la chiusura del varco, che implica un complesso intervento a costi molto elevati. La richiesta di AIPO era stata formulata in coda al procedimento "Secondo quinquennio del progetto di sistemazione definitiva nell'ambito 13 del Piano d'area del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po, del Sub-ambito in disponibilità a SORITE S.r.l. (ora Heidelberg Materials Italia Calcestruzzi S.p.A.) nei

Comuni di Carignano e di Carmagnola (TO). Autorizzazione idraulica AIPO “AOO A19000, N. Prot. 00009812 del 01.09.2021”. In risposta a questa nota, AIPO ha inviato una “Richiesta aggiornamento sull’esito della predisposizione e valutazione del progetto di ripristino. Fascicoli n.88/2021 e 384/2023”, al fine di poter esprimere il parere idraulico di competenza, richiedendo un approfondimento tecnico per indagare possibili evoluzioni critiche del tratto di Fiume Po in oggetto, specificatamente con o senza setto, attraverso la modellazione idraulica bidimensionale e lo studio idraulico aggiornato sulla possibile evoluzione morfodinamica del corso d’acqua. Il progetto richiesto è stato regolarmente presentato. La società esercente ha fatto presente, con nota n. prot. 24114/2023 del 21.09.2023, che tutta l’area soggetta al ripristino del setto, tra il lago di cava e del fiume Po, ricade nel programma d’azione per l’attuazione della misura M2C4.3-Investimento 3.3 – “Rinaturazione dell’area del Po” - inserita nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) autorizzata dall’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po, con decreto n. 96/2022. L’intervento di chiusura del setto risulterebbe quindi non in linea con la nuova progettazione complessiva dell’ambito, che ne prevede la rinaturalizzazione e l’utilizzo come cassa naturale di laminazione. In data 29 settembre 2025 AIPO, con apposito parere, conferma l’orientamento sopra citato e determina formalmente il “mantenimento dell’attuale configurazione del setto” senza necessità di interventi ulteriori;

preso atto che:

secondo il sopra citato Piano d'Area, gli interventi estrattivi devono essere regolati da apposite convenzioni con l’Ente di Gestione dell’area protetta e con i Comuni e che la CALCESTRUZZI S.p.A. ha stipulato tale convenzione con atto registrato al n.n. 14214 del 29 luglio 2014;

con nota N. Prot. 00000154 del 09/01/2026 il Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere ha comunicato l’avvio del procedimento a far data dal 18/12/2025; il provvedimento di proroga non prevede l’acquisizione del parere della Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 19 comma 7 della l.r. 23/2016;

in considerazione dell’acquisizione delle autorizzazioni paesaggistiche i tempi istruttori erano sospesi dalla data di avvio del procedimento;

la Città di Carmagnola ha rilasciato AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 141 del 29.6.2026;

la Città di Carignano con determinazione n. 11 del 27.5.2026 ha rilasciato Autorizzazione Paesaggistica semplificata dando atto che l’efficacia della stessa è quinquennale a partire dalla data di efficacia del titolo necessario alla realizzazione dell’intervento;

la Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino con contributo del 05/02/2026 rileva:

- in merito alla tutela paesaggistica, per quanto di competenza, esprime parere favorevole all'intervento proposto;
- per gli aspetti di tutela archeologica, si evidenzia che:l’area oggetto dell’intervento si colloca in un territorio caratterizzato da tracce di popolamento antico ed è stata oggetto in passato di rinvenimenti archeologici la cui esatta ubicazione non è più accertabile. Nello specifico, si ha notizia (anni Trenta del secolo scorso) del rinvenimento in Regione Ponte Po, lungo l’odierno tracciato della S.P. 122, nell’alveo del fiume stesso, dei resti appartenenti a una struttura in laterizi di età romana e di tegole sparse, probabilmente da ubicare a nord-ovest dell’area di Tetti-Faule (lato NW). Inoltre sempre dall’alveo del Po, nel territorio comunale di Carignano, sono documentati ritrovamenti sporadici di materiale archeologico di età preistorica. Pertanto, alla luce

di quanto sopra esposto, questa Soprintendenza esprime quanto segue:

per l'area di Tetti Faule, dove è prevista la continuazione dell'attività estrattiva, in considerazione dell'eventuale presenza nel sottosuolo di resti archeologici, si raccomanda di prestare la massima attenzione durante i lavori di scavo previsti. Qualora si verificassero rinvenimenti fortuiti di strutture, reperti e stratigrafie di natura archeologica e paleontologica, sarà necessario ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 darne immediata segnalazione a questo Ufficio, onde non incorrere nei reati e negli illeciti amministrativi di cui agli artt. 161, 175 e 176 del D.Lgs. 42/2004 nonché degli artt. 635 e 733 del Codice Penale. I beni ritrovati dovranno essere possibilmente conservati nella loro giacitura originaria e i lavori in quel tratto dovranno essere interrotti sino al sopralluogo da parte di un funzionario di questa Soprintendenza;

preso atto che:

la presente istanza di proroga è finalizzata al posticipo dei termini di scadenza dell'autorizzazione di cui alla DD 438/A1906A/2021 del 15/11/2021, fissati al 07/04/2026;

la durata complessiva delle attività, per le quali si chiede la proroga dell'autorizzazione, è pari a per 2 anni e 6 mesi (due anni e sei mesi) a far data dal 07/04/2026, fissando il nuovo termine al 07 Ottobre 2028;

l'iter istruttorio risulta di competenza della Regione Piemonte ai sensi dell'art.10 comma 1 della l.r. 23/2016 in quanto trattasi di intervento estrattivo compreso entro il "Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po" ex l.r. 29 giugno 2009, n. 19;

la coltivazione è autorizzata sui mappali sotto riportati:

- Area Tetti Faule del Comune di Carignano: foglio 33 pp.cc. 132, 150 foglio 36 pp.cc. 160, 161 foglio 37 pp.cc. 11, 75 foglio 97 pp.cc. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 111, 112, 142, 143, 144, 145;
- Area Gay del Comune di Carignano: foglio 37 pp.cc. 76, 77, foglio 38 pp.cc. 183, 184 foglio 39 pp.cc. 144, 145 foglio 40 pp.cc. 1, 2, 6, 12, 14, 15;
- Area Gay del Comune di Carmagnola foglio 1 pp.cc. 12, 16, 17, 18, 33, 34, 35;
- Area Madonna del Gerbido del Comune di Carignano: foglio 38 pp.cc. 9, 102, 128, 177, 178, foglio 39 pp.cc. 26, 27, 28, 127, 134, 245, 246, 247, 248, 249;

rilevato che:

l'istruttoria è stata condotta ai sensi dell'art 10 della l.r. 23/2016, il quale stabilisce i criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione di cava ed è avvenuta a seguito di precedente espressione di positivo giudizio di compatibilità ambientale;

la concessione della proroga, garantendo al mercato le forniture ed i quantitativi di materiale di cava necessari per il soddisfacimento dei fabbisogni, permette di mantenere il livello occupazionale anche nell'indotto e assicura il ripristino ambientale dell'area e la sua gestione sotto il profilo della vigilanza e della sicurezza;

si intendono richiamate le prescrizioni e condizioni ambientali espresse nella DD 438/A1906A/2021 del 15/11/2021 e i precedenti atti autorizzativi relativamente ai lavori di cui all'oggetto; l'inosservanza ad ogni singola prescrizione di cui al punto precedente comporterà

l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 commi 2 e 3 della l.r. 23/16;

di stabilire che la garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019, deve essere intestata alla Società Heidelberg Materials Italia Calcestruzzi S.p.A. sede legale in PESCHIERA BORRAMEO prov. MI VIA LOMBARDIA n. 2 A cap 20068 p. IVA 01038320162;

la nuova fidejussione, ai sensi dell'art 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019, complessiva e sostitutiva della precedente, da presentare alla Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, è pari a € 1.778.324 (euro unmilionesettecentosettantottomilatrecentoventiquattro). La nuova fidejussione, deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica dell'atto e l'autorizzazione sarà efficace a far data dalla notifica dell'accettazione della suddetta;

sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali;

il proponente ha provveduto al pagamento dei diritti di segreteria ai sensi dell'art. 27 della l.r. 23/2016;

che l'istruttoria, anche in ordine ai predetti criteri di cui all'art. 10 della l.r. 23/2016, la cui documentazione è conservata agli atti del Settore Polizia Mineraria, cave e miniere, ha avuto esito positivo;

per quanto sopra esposto si ritiene:

che in merito al vincolo di cui al Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004 n. 42 i comuni di Carignano e Carmagnola hanno emesso specifiche autorizzazioni, si intende pertanto ottemperato quanto prescritto all'art. 19 comma 3 della l.r. 23/2016;

di accogliere l'istanza di proroga ai sensi della l.r. 23/2016 presentata dalla Società Heidelberg Materials Italia Calcestruzzi S.p.A. sede legale in PESCHIERA BORRAMEO prov. MI VIA LOMBARDIA n. 2 A cap 20068 p. IVA 01038320162 fino al 07 Ottobre 2028 di cui alla DD 438/A1906A/2021 del 15/11/2021 relativa al progetto L.r. 23/2016 e D.lgs 42/2004 – rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione del giacimento di sabbia e ghiaia della cava sita in Loc. Tetti Faule Po Morto dei Comuni di Carignano e Carmagnola. Proponente Società CALCESTRUZZI S.p.A.;

di stabilire che l'aggiornamento della fideiussione ai sensi dell'art 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019, complessiva e sostitutiva della precedente, deve essere intestata Società Heidelberg Materials Italia Calcestruzzi S.p.A. sede legale in PESCHIERA BORRAMEO prov. MI VIA LOMBARDIA n. 2 A cap 20068 p. IVA 01038320162;

di stabilire che la polizza di cui al punto precedente dovrà essere presentata alla Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, per un importo pari a € 1.778.324 (euro unmilionesettecentosettantottomilatrecentoventiquattro). La nuova fidejussione, deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica dell'atto e l'autorizzazione sarà efficace a far data dalla notifica dell'accettazione della suddetta;

tutto ciò premesso,

visti gli Atti d'Ufficio e il progetto allegato all'istanza;

attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto espressione di un parere di natura endoprocedimentale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po approvato con DCR n. 982-4328 dell'8 marzo 1995, riconfermato dal Consiglio regionale con DCR n. 243 -17401 del 30 maggio 2002;
- la l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità";
- la legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti");
- la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
- il d.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- la Direttiva 2014/52/UE "Valutazione degli effetti sull'ambiente di determinati progetti (VIA);
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la circolare del Gabinetto della Presidenza regionale prot. n. 6837/SB 01.00 del 5 luglio 2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo;
- la l.r. del 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la l.r. del 17 novembre 2016, n. 23 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave";
- la l.r. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" (art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti");
- la D.G.R. n. 3-2182/2026/XII del 30 gennaio 2026, "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6

agosto 2021;

- il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
- la D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017";
- la D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";
- la D.G.R. n. 17-8699 del 5 aprile 2019 "art. 33 l.r. 23/2016 - Aggiornamento 2019 delle linee guida per gli interventi di recupero ambientale";
- il d.lgs 30 maggio 2008 n. 117 che, in attuazione della direttiva 2006/21/CE, norma la gestione dei rifiuti che derivano dall'attività estrattiva, e che modifica la direttiva 2004/35/CE;
- la deliberazione del CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE 30 Settembre 2025 , n. 122-20649 Approvazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere d) e d bis) della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23, del piano regionale delle attività estrattive, stralcio del primo e terzo comparto estrattivo 2024-2034, comprensivo del rapporto ambientale, della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio";
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2017, n. 11/R Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive";
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 25 marzo 2022, n. 3/R "Indirizzi regionali per il riempimento dei vuoti di cava in attuazione dell'articolo 30 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive.";
- la D.G.R. n. 57-10036 del 10 novembre 2008 giudizio positivo di compatibilità ambientale e valutazione positiva in merito all'incidenza nei confronti dei SIC/ZPS "Po Morto di Carignano" (codice IT110025), relativamente del progetto ventennale di coltivazione mineraria e di riqualificazione ambientale e recupero naturalistico, operativamente gestito dalla Società SO.RI.TE. S.r.l.;

DETERMINA

per quanto espresso in premessa e che qui sostanzialmente e integralmente si richiama:

di concedere la proroga dei termini di scadenza dell'autorizzazione di cui alla DD 438/A1906A/2021 del 15/11/2021 dal settore A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere della Regione Piemonte per anni 2 e mesi 6 individuando la nuova scadenza al 07 Ottobre 2028, oltre ad anni 1 (uno) per il recupero agricolo e anni 3 (tre) per opere di piantumazione, durante il quale devono essere eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie, dalla comunicazione di avvenuto recupero ambientale, come da istanza avanzata dalla Società Heidelberg Materials Italia Calcestruzzi S.p.A. sede legale in PESCHIERA BORROMEO prov. MI VIA LOMBARDIA n. 2 A cap 20068 p. IVA 01038320162 per la realizzazione delle attività di coltivazione del giacimento di GHIAIA E SABBIA autorizzato

con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 438/A1906A/2021 in località Tetti Faule Po Morto dei Comuni di Carignano e Carmagnola su terreni individuati al NCT:

- Area Tetti Faule del Comune di Carignano: foglio 33 pp.cc. 132, 150 foglio 36 pp.cc. 160, 161 foglio 37 pp.cc. 11, 75 foglio 97 pp.cc. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 111, 112, 142, 143, 144, 145;
- Area Gay del Comune di Carignano: foglio 37 pp.cc. 76, 77, foglio 38 pp.cc. 183, 184 foglio 39 pp.cc. 144, 145 foglio 40 pp.cc. 1, 2, 6, 12, 14, 15;
- Area Gay del Comune di Carmagnola foglio 1 pp.cc. 12, 16, 17, 18, 33, 34, 35;
- Area Madonna del Gerbido del Comune di Carignano: foglio 38 pp.cc. 9, 102, 128, 177, 178, foglio 39 pp.cc. 26, 27, 28, 127, 134, 245, 246, 247, 248, 249;

di stabilire che l'aggiornamento della fideiussione ai sensi dell'art 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019, complessiva e sostitutiva della precedente, deve essere intestata Società Heidelberg Materials Italia Calcestruzzi S.p.A. sede legale in PESCHIERA BORROMEO prov. MI VIA LOMBARDIA n. 2 A cap 20068 p. IVA 01038320162;

di stabilire che la polizza di cui al punto precedente dovrà essere presentata alla Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, per un importo pari a € 1.778.324 (euro unmilionesettecentosettantottomilatrecentoventiquattro). La nuova fidejussione, deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica dell'atto e l'autorizzazione sarà efficace a far data dalla notifica dell'accettazione della suddetta;

di disporre l'osservanza delle prescrizioni emessa dalla Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino:

- per l'area di Tetti Faule, dove è prevista la continuazione dell'attività estrattiva, in considerazione dell'eventuale presenza nel sottosuolo di resti archeologici, si raccomanda di prestare la massima attenzione durante i lavori di scavo previsti. Qualora si verificassero rinvenimenti fortuiti di strutture, reperti e stratigrafie di natura archeologica e paleontologica, sarà necessario ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 darne immediata segnalazione a questo Ufficio, onde non incorrere nei reati e negli illeciti amministrativi di cui agli artt. 161, 175 e 176 del D.Lgs. 42/2004 nonché degli artt. 635 e 733 del Codice Penale. I beni ritrovati dovranno essere possibilmente conservati nella loro giacitura originaria e i lavori in quel tratto dovranno essere interrotti sino al sopralluogo da parte di un funzionario di questa Soprintendenza;

si intendono richiamate le prescrizioni e condizioni ambientali espresse nella DD 438/A1906A/2021 del 15/11/2021 e i precedenti atti autorizzativi relativamente ai lavori di cui all'oggetto; l'inosservanza ad ogni singola prescrizione di cui al punto precedente comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 commi 2 e 3 della l.r. 23/16;

di stabilire che l'inosservanza ad ogni singola prescrizione contenuta nella presente determinazione e negli atti di cui al punto precedente comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 commi 2 e 3 della l.r. 23/16;

di attestare che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte;

sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali;

la presente determinazione verrà inviata al proponente, al Comuni di Carignano e Carmagnola, all'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, alla Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino;

avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile;

la presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010;

LA DIRIGENTE (A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere)
Firmato digitalmente da Paola Elena Bernardelli